



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1845**

Prot. n. de024-03

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Adige" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il giorno **01 Agosto 2003** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**ASSESSORE SOSTITUTO
ASSESSORI EFFETTIVI**

**ROBERTO PINTER
REMO ANDREOLLI
OLIVA BERASI
SILVANO GRISENTI
MAURO LEVEGHI
SERGIO MURARO
DARIO PALLAORO**

Assenti:

**MARCO BENEDETTI
MARIO MAGNANI
CLAUDIO MOLINARI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della precitata legge provinciale 14/86.

La Legge provinciale 14/86 distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; l'articolo 4 prevede che siano considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P., ancorché solo adottato. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P. Il biotopo Adige è indicato con il n. 70 nella variante adottata con delibera n. 99 del 1 febbraio 2002.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e dall'art. 25 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22 prevede la procedura per la loro individuazione che comporta, fra l'altro, adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

La proposta di individuazione di un biotopo di interesse provinciale suddiviso in quattro siti per un totale di 14,10 ettari, di significativo rilievo naturalistico lungo l'asta dell'Adige deriva dall'esigenza di mettere sotto tutela aree naturali ancora non sottoposte all'azione di bonifica.

Con l'istituzione del biotopo *Adige* si raggiungono i seguenti obiettivi:

- mettere sotto tutela di biotopo quattro stazioni (Ischia di Isera, confluenza Rio San Valentino, Borghetto 2 ovvero nord, Borghetto 1 ovvero sud) lungo l'asse fluviale dell'Adige la cui importanza è determinata sia dalla rarità del tipo di habitat (foreste alluvionali) sia dalle popolazioni di animali che in essi trovano rifugio. A tal proposito le Direttive Comunitarie 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e 97/62/CE del 27 ottobre 1997 relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche citano espressamente nell'Allegato A "Tipi di habitat di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione" proprio le *foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)* che sono anzi classificate tra gli habitat la cui conservazione è considerata prioritaria;
- conservare quattro frammenti dell'originario paesaggio fluviale della Val d'Adige, alterato dall'azione di bonifica e di rettifica effettuata negli ultimi due secoli

In data 12 novembre 2002, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore competente con nota prot. n. 4728/02 ha inviato gli atti progettuali e le proposte del Piano di gestione delle Norme di tutela ai Comuni di Isera, Ala, Avio, Rovereto, al Comprensorio C10 della Vallagarina e al Comitato territoriale di sviluppo rurale del Comprensorio della Vallagarina.

Il Comune di Isera, con nota protocollo n. 8013 d.d. 6 dicembre 2002, esprimeva parere favorevole al Piano di gestione naturalistica e alle proposte di Norme di tutela del biotopo *Adige*.

Il Comune di Ala, con nota prot. n. 17646 di data 20 marzo 2003, esprimeva parere positivo all'istituzione del biotopo limitatamente all'area "confluenza Rio San Valentino" ricadente nel territorio comunale.

Il Comune di Avio con nota prot. n. 513 di data 23 gennaio 2003, valutava positivamente gli interventi di salvaguardia ambientale, ponendo l'accento alla necessità di un'ipotesi progettuale volta a consolidare il margine sinistro dell'Adige e a consolidare la golenza posta sul margine destro.

Il Comprensorio C 10 della Vallagarina con nota prot. n. 4432/3/4 trasmetteva deliberazione della Giunta Comprensoriale n. 50 di data 25.02.2003 con la quale si esprimeva parere favorevole all'individuazione del biotopo d'interesse provinciale denominato *Adige*.

Con verbale n. 19/2003 di data 30 gennaio 2003 il Comitato territoriale di sviluppo rurale della Vallagarina si esprimeva parere favorevole all'individuazione del biotopo d'interesse provinciale denominato *Adige*.

In data 16 aprile 2003, la proposta d'istituzione del biotopo Adige è stata sottoposta all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ambiente, il cui parere è stato rinviato alla seduta successiva per consentire al Servizio Parchi e Conservazione della Natura l'acquisizione del parere formale del Servizio Opere Idrauliche, in merito all'istituzione e alla gestione del biotopo. Con nota prot. n. 1897/PDL-S108 il Servizio Opere Idrauliche rilevava la necessità di modificare leggermente le norme di tutela, esplicitando la possibilità di eseguire gli interventi di sistemazione idraulica e di manutenzione dell'alveo necessarie per mantenere il deflusso delle piene del fiume.

In data 14 maggio 2003 il Comitato provinciale per l'Ambiente, riunito per valutare i sopra richiamati pareri, con deliberazione n. 13/2003, ha ritenuto opportuno di proporre alla Giunta Provinciale l'istituzione del biotopo denominato "*Adige*" secondo il progetto presentato dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura. Per quanto concerne il parere del Servizio Opere Idrauliche, il Comitato provinciale per l'Ambiente ha deliberato di fare proprio il parere stesso, modificando in tal senso le norme di tutela del biotopo "*Adige*".

Pertanto il Comitato Provinciale per l'Ambiente propone alla Giunta provinciale l'individuazione del denominato "*Adige*", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie complessiva di ettari 14,10 circa, come da mappa catastale allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni,
- visto il parere favorevole espresso del Comitato per l'Ambiente, espresso ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 14/86 e s.m.,
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo denominato "*Adige*" le particelle fondiarie ricadenti nei seguenti Comuni Catastali:

per il sito "*Ischia di Isera*"

C.C. ISERA: 512/4*; 584/1*; 584/2*; 585/2*; 587/3*; 588/4*; 598/2*, 599/2*; 600*; 666/2*; 674/3*; 678*.

*= particelle parzialmente comprese nel biotopo;

per il sito "*Confluenza Rio San Valentino*"

C.C. ALA: 2209/3*; 2210/1*; 2219*; 2226/1; 2226/2*; 2228/1*; 3038*; 3043/2*

*= particelle parzialmente comprese nel biotopo;

per il sito "*Borghetto 2 ovvero nord*"

C.C. AVIO: 3975*;

*= particelle parzialmente comprese nel biotopo;

per il sito "*Borghetto 1 ovvero sud*"

C.C. AVIO: 3885*; 3890*; 3975*; 3978*.

*= particelle parzialmente comprese nel biotopo;

2) Poiché l'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo è compatibile con le attività economiche tradizionali, specificamente la selvicoltura, è **consentito**:

- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi, fatto salvo eventuali particolari prescrizioni di tempo e di luogo impartite dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura per la protezione di specie rare in riproduzione;
- la selvicoltura sulla base del Piano di Assestamento Forestale redatto in base ai criteri della selvicoltura naturalistica, ovvero da un Piano di gestione forestale predisposto dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura, con il quale vengono tracciate le linee guida per la migliore coltivazione delle aree boscate presenti all'interno del biotopo;
- la circolazione dei mezzi a motore per le attività di utilizzazione boschiva fatto salvo eventuali particolari prescrizioni di tempo e di luogo impartite dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura per la protezione di specie rare in riproduzione;
- la realizzazione di infrastrutture d'interesse pubblico per le quali non esiste una localizzazione alternativa, previo parere vincolante del Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
- l'espletamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi necessari alla fruizione culturale e scientifica del biotopo, alla sua protezione, conservazione, rinaturalizzazione, al miglioramento bioecologico ed ambientale del territorio sulla base di uno specifico piano di valorizzazione e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Conservazione della Natura.
- lo sfalcio dei prati, secondo tecniche e calendario previsto dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
- la prosecuzione dell'attuale emungimento idrico a scopo irriguo tramite l'opera di presa esistente provvista di regolare concessione di derivazione nell'area Ischia di Isera;
- il transito delle greggi nel corso della transumanza ed il pascolo delle stesse durante il periodo da novembre a febbraio;
- gli interventi di sistemazione idraulica e di manutenzione dell'alveo (comprese le asportazioni di materiale e il taglio della vegetazione) giudicati necessari dal Servizio Opere Idrauliche per garantire il deflusso delle piene del fiume; gli interventi saranno progettati in primo luogo per salvaguardare la sicurezza degli abitati e dovranno permettere il massimo grado di naturalità compatibile con le esigenze della sicurezza idraulica;
- l'attività alieutica lungo le sponde del fiume Adige.

- 3) Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, è necessario porre in essere una limitazione d'uso della risorsa ambientale che comporta necessariamente l'applicazione del disposto di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14:
- il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo, fatti salvi gli interventi necessari a garantire il deflusso delle piene del fiume;
 - il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno, fatti salvi gli interventi necessari a garantire il deflusso delle piene del fiume;;
 - il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tale fine eventualmente già concesse;

Non sono inoltre consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

In particolare **non è ammesso**:

- immettere, asportare o danneggiare flora e funghi di qualsiasi specie, salvo che per motivi scientifici e di conservazione del biotopo e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
 - abbattere, ferire, catturare, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, nonché lasciare vagare cani o altri animali domestici, salvo per i motivi e con l'autorizzazione di cui al punto precedente;
 - immettere direttamente o indirettamente acque reflue o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;
 - erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
 - emungere le risorse idriche, fatto salvo quanto specificato nel precedente punto 2;
 - usare pesticidi ed erbicidi di qualsiasi classe di tossicità salvo che per interventi volti alla tutela della salute pubblica;
 - effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;
 - attraversare la zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico ed ogni altra condotta aerea o interrata;
 - sorvolare a bassa quota il biotopo con aerei od elicotteri;
 - provocare rumori, suoni e luci moleste e circolare con veicoli di qualsiasi specie;
 - campeggiare, accendere fuochi, lasciare vagare cani o altri animali domestici;
 - entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario, affittuario o possessore ad altro titolo ed altre persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e di gestione;
 - effettuare qualsiasi tipo di recinzione ad eccezione di quelle conformi alla tipologia indicata nel Piano di gestione o, in sua mancanza, preventivamente autorizzate da Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
 - svolgere attività ludiche c/o sportive e/o ricreative, salvo esplicita deroga del Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
 - rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.
- 4) l'individuazione dell'area tutelata di cui al punto 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio eventualmente da definire di volta in volta con specifica deliberazione;

- 5) Il Piano di Gestione, che costituisce documentazione della presente delibera d'istituzione del biotopo "*Adige*" detta le linee guida di gestione e costituisce documento programmatico per le azioni di manutenzione straordinaria e ordinaria dell'area protetta;
- 6) L'allegato cartografico (planimetrie dei quattro siti del biotopo Adige) costituisce parte integrante della delibera d'istituzione;
- 7) Il Servizio Parchi e Conservazione della Natura potrà procedere alla tabellazione del biotopo in conformità alle leggi vigenti,
- 8) di disporre che copia integrale della presente deliberazione e della relativa cartografia sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige,
- 9) si dà atto che avverso la presente deliberazione è ammesso il ricorso secondo quanto disposto dall'art. 37 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 concernente: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

PF

PIF